



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 12 DEL 04.04.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 39 L. 724/94 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 4129 del 31.03.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato su un livello da adibirsi a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia in via Bosco dei Conti n.28 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lla 379.

DITTA: Sig.ra MENNELLA GIUSEPPINA, nata a Barano d'Ischia (NA) il 22.09.1943.

RICHIEDENTE: Sig. MATTERA GIOVANNI, nato a New York (USA) il 24.05.1960, e domiciliato in Barano d'Ischia alla via Bosco dei Conti n. 28.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

Che con nota prot. com. n. 1910 del 30.03.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 6915 del 03.11.2016 il Sig. Giovanni MATTERA, nato a New York (USA) il 24.05.1960, C.F.: MTTGNN60E24Z404M e domiciliato in Barano d'Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 28 nella qualità di attuale proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 4129 del 31.03.1995 dalla Sig.ra Giuseppina MENNELLA (proprietaria dell'epoca), e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella "Realizzazione di un fabbricato su un livello da adibirsi a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia in via Bosco dei Conti n. 28 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lla 379", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Sergio Buono, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°10301;

Che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto

in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;

- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del comune al n. 1910 del 30.03.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 6915 del 03.11.2016 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Sergio Buono, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°10301, sono rappresentate le opere abusive relative a **"...Realizzazione di un fabbricato su un livello da adibirsi a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia in via Bosco dei Conti n. 28 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lla 379..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. (Protezione Integrale)"** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 06.12.2016, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile per il solo manufatto accertato in data 8/04/1995 ad esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come di seguito elencati: - muro di contenimento a cassonetto di ml 53 ed alto circa m 2,50; - manufatti di circa mq 31; - tettoia di mq 38; - impianto di smaltimento dei reflui; - manufatto di circa mq 40 adibito a garage alto 3,50 metri;
- **che** le predette ulteriori opere realizzate e non oggetto della presente istanza di condono, per la loro autonoma identificazione, non risultano a parere degli scriventi che possano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015);
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 12, punto n. 1 del 16.12.2016** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La Commissione esaminata la documentazione a corredo dell'istanza di condono, vista la scheda istruttoria urbanistica redatta dall'UTC, esprime parere favorevole per il solo manufatto ad esclusione delle opere contrassegnate e barrate in rosso dall'UTC. Il manufatto è compatibile con le prescrizioni dettate dagli art. 4 e 7 del P.V.C.P.....omissis....."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 22.12.2016, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, Arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro *"...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..."* nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi;
- **che** con nota prot. n. 8097 del 22.12.2016, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 13.01.2017 prot. n. 435;

che il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n° 1038 del 27.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 31.01.2017 al n. 676 comunicava: **“SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi”** nonché **“Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle”**;

- che in data 09.02.2017 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota del 22.12.2016 prot. n. 8097 ed allegata alla nota prot. n. 1038 del 27.01.2017;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. **“...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...”**;
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 1038 del 27.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 31.01.2017 al n. 676, **con esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come di seguito elencati: - muro di contenimento a cassonetto di ml 53 ed alto circa m 2,50; - manufatti di circa mq 31; - tettoia di mq 38; - impianto di smaltimento dei reflui; - manufatto di circa mq 40 adibito a garage alto 3,50 metri, giusta scheda istruttoria del R.U.P. Urbanistico del 06.12.2016;**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto **“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”**;

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al Sig. Giovanni MATTERA, nato a New York (USA) il 24.05.1960, C.F.: MTTGNN60E24Z404M e domiciliato in Barano d'Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 28, per le opere consistenti nella **“...Realizzazione di un fabbricato su un livello da adibirsi a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia in via Bosco dei Conti n. 28 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 4 p.lla 379...”** giusta istanza acquisita al prot. com. n. 1910 del 30.03.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 6915 del 03.11.2016, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 1038 del 27.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 31.01.2017 al n. 676 come di seguito riportato **“SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi”** **con esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come di seguito elencati: - muro di contenimento a cassonetto di ml 53 ed alto circa m 2,50; - manufatti di circa mq 31; - tettoia di mq 38; - impianto di smaltimento dei reflui; - manufatto di circa mq 40 adibito a garage alto 3,50 metri, giusta scheda istruttoria del R.U.P. Urbanistico del 06.12.2016.**

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94, delle opere "originariamente" realizzate e l'accertamento della natura degli interventi successivi posti in essere per la relativa applicazione delle sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015). Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)



**Il Responsabile per il Paesaggio
(dott. arch. Ciro Liguori)**